COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LE ARTI DI STRADA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 30/06/2015

Art. 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Loiano.

Art.2 - Principi

1. Loiano in attuazione degli art. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.
2. L'arte di strada contribuisce ad ampliare l'offerta turistica e, pertanto, Loiano dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di creatività.

Art.3 – Scopo

1. Scopo del presente regolamento è valorizzare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Loiano ospitale verso le stesse.
   Il Comune di Loiano intende:
   - sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
   - contribuire, mediante l'arte di strada allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi dedicati agli artisti;
   - rendere il paese più attrattivo in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
   - rafforzare la collaborazione con gli altri artisti di strada.
2. L'Amministrazione comunale promuove altresì le attività dell'arte di strada attraverso l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival ad essa espressamente dedicate.

Art. 4 – Soggetti destinatari

1. Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada come indicate nel successivo comma 3;
2. Sono considerate "arti di strada" coloro che svolgono attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte (offerte a cappello).
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati artisti di strada: i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, madonnari, cantanti, suonatori, musicisti, scultori di palloncini, body-artist, break-dancer,

trampolieri, statue viventi, esoterici, fachiri, mangiafuoco, acrobati, clowns, ballerini e similari.

Art.5 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie previste dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
   - agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
   - agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
   - alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS;
   - a tutte quelle attività che abbiano carattere diverso da quello artistico espressivo.
3. Inoltre non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o creatori artistici ovvero coloro che realizzano estemporaneamente nelle postazioni a loro assegnate prodotti quali: disegni, pitture, ritratti, bigiotteria, scritti, opere frutto del proprio ingegno a carattere creativo ai fini dell'esposizione e vendita.

Art. 6 - Gratuità delle prestazioni

1. Le attività degli artisti di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.
2. Per l'artista di strada è consentito, al fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" per la raccolta delle libere offerte degli spettatori durante o alla fine dell'esibizione.
3. L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

Art. 7 – Aree disponibili

1. L'amministrazione Comunale consente lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti nelle seguenti zone:
   - Centro del Paese lungo Via Roma (P.zza Dall'Olio, P.zza del Municipio a fronte del monumento, P.zza Dante Alighieri);
   - all'interno dell'area mercatale nelle giornate di mercato previo accordo con la Polizia Municipale di Loiano;
   - parchi pubblici;
   - nelle piazze delle frazioni, salvo diverso collocamento preventivamente concordato con la Polizia Municipale o con gli organizzatori in caso di feste campestri.

2. Gli artisti di strada possono inoltre svolgere sempre le loro attività nelle aree destinate alle feste campestri, previo accordo con gli organizzatori e osservando gli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito in prossimità dei sagrati e degli ingressi di Chiese durante lo svolgimento di celebrazioni liturgiche, in prossimità dei cimiteri, dell'ingresso del Municipio e della Caserma dei Carabinieri di fronte agli ingressi delle Scuole di ogni ordine e grado.
4. La Giunta Comunale, con successivo apposito atto, può inoltre individuare eventuali altre aree da escludere allo svolgimento di tali attività.
5. Le attività artistiche di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi. In tali casi la forza pubblica può vietare lo svolgimento dell'attività artistica di strada, o disporne il suo spostamento in altro luogo.
6. Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel rispetto del decoro urbano, della quiete e dell'incolumità pubblica.

Art. 8 – COSAP

1. Ai sensi del regolamento comunale disciplinante l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le espressioni artistiche di strada sono esentate dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell'art. 16 del citato regolamento.

Art.4 – Modalità di occupazione dello spazio assegnato

1. L'esercizio dell'attività artistica di strada che prevede occupazione di suolo pubblico può avvenire successivamente alla presentazione dell'apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte da presentare prima dell'inizio dell'attività all'ufficio Polizia Municipale del Comune di Loiano, negli orari di apertura al pubblico, con indicate:
    - le generalità del soggetto richiedente,
    - le generalità di eventuali componenti il gruppo qualora l'attività artistica di strada sia svolta da più persone,
    - breve descrizione dell'attività artistica di strada svolta,
    - l'indicazione dello spazio che s'intende occupare,
    - la durata dell'occupazione.
2. Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessario all'esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature, nel rispetto:
    - delle norme relative all'inquinamento acustico ambientale;
    - della normale circolazione stradale e pedonale;

- del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
- del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, infrastrutture e arredi presenti.

3. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto previsto dal presente regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. L'esercizio delle attività artistiche di strada vengono svolte sotto la totale responsabilità degli artisti per danni cagionati a sé stessi, a cose, a persone compresi i danni cagionati alla proprietà pubblica.
5. E' fatto assoluto divieto di occupare permanentemente a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili lo spazio assegnato.
6. E' consentito l'utilizzo di piccoli impianti di amplificazione, di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, e sempre nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.
7. Lo spazio assegnato non può essere ceduto a terzi, l'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di comunicazione sono dichiarati quali componenti del gruppo artistico.

Art. 6 - Fasce orarie

1. È consentito il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale nei seguenti orari:
   - dalle ore 9.30 alle ore 24.00 dal 1 maggio al 30 settembre;
   - dalle ore 9.30 alle ore 22.30 dal 1 ottobre al 30 aprile.
2. Le domeniche e i giorni festivi, le performance artistiche possono iniziare delle ore 8:30.
3. Nei giorni festivi e prefestivi l'orario serale è prorogato fino alle ore 23.30 in inverno e alle ora 01.00 in estate.
4. È comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, consentire orari più ampi ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

Art.7 - Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività

1. L'attività di artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante deve avvenire:
   - assicurando l'alternanza degli artisti, ed in particolare, nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore, trascorse le quali

un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 20 metri lineari di distanza, o a non meno di quattro ore dalla fine della precedente esibizione. Tale limite temporale è esteso a sette ore effettive solo per gli artisti appartenenti ai madonnari;
- senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;

2. E' fatto assoluto divieto di mostrare o utilizzare animali per lo svolgimento delle esibizioni;
3. Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l'attività di un altro artista, premurandosi che la propria attività non possa mai interferire con la circolazione o altro, e comunque mai a meno di 10 metri da un altro artista.
4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili non possono avvenire nelle immediate vicinanze di scuole, ospedali ed in prossimità di residenze per anziani.
5. Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere) che soggiacciono alle regole inerenti il commercio ambulante.
6. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari" che per la loro attività devono avvalersi di colori biodegradabili ed ecocompatibili e devono usare materiali che non danneggino i selciati. È comunque vietato dipingere direttamente sui sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone individuate ed escluse con provvedimento successivo della Giunta comunale. È altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale tramite apposito provvedimento.
7. Chi fa uso di fiamme libere deve essere munito di estintore e coperte ignifughe. L'esibizione deve essere rappresentata a distanza di metri 5 dal pubblico.
8. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia.

Art.8 - Responsabilità dell'artista

1. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui

si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Art.9 - Controlli e sanzioni

1. I Pubblici ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino delle violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento, sono tenuti altresì a disporre l'immediata cessazione dell'esibizione, qualora il perdurare della stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 267/2000 (TUEL) con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.